

Tribunale di Roma, 28 febbraio 2007 – Pres. Monsurrò – Rel. Nazzicone.

Segnalazione dell'Avv. Domenico Benincasa

Rito societario – Istanza di fissazione dell'udienza – Scambio di memorie – Inefficacia dell'istanza.

Rito societario – Notifica dell'istanza – Parti destinatarie – Effetti dell'omessa Notifica da parte del convenuto.

Se nel processo pluriparti l'istanza di fissazione dell'udienza proposta da una parte diviene inefficace, poiché un'altra parte ha tempestivamente notificato una memoria o uno scritto difensivo, il relativo provvedimento può essere adottato anche dal collegio, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo. Anche laddove la perdita di efficacia si verifichi prima della nomina del giudice relatore, dal momento in cui tale designazione è avvenuta nessun atto può essere validamente effettuato e, conseguentemente, nessuna successiva inerzia delle parti può determinare l'estinzione del processo. (db)

In caso di litisconsorzio facoltativo, la mancata notifica dell'istanza di fissazione al convenuto contumace da parte di un altro convenuto non determina automaticamente l'estinzione del giudizio nei confronti del primo. (db)

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

IL CASO.it

omissis

Il Collegio, ritenuto:

- che in data 27.7.2005 il difensore di C.B. ha depositato l'istanza di fissazione dell'udienza, dopo averla notificata nei giorni precedenti alle altre parti costituite;
- che la stessa non era stata notificata al contumace C.;
- che il Presidente in data 23.9.2005 ha designato il giudice relatore;
- che con provvedimento 1-5.10.2005 il G.D. ha ordinato la notificazione della istanza al contumace C.;
- che non il convenuto C.B., ma il fallimento attore ha provveduto a notificare l'istanza di fissazione dell'udienza al C. ed a depositarla in cancelleria in data 28.11.2005;
- che, peraltro, dopo il 20.7.2005 altre parti si sono scambiate memorie, come previsto dalla legge;
- che, pertanto, una volta ormai designato il giudice dal Presidente, nessuna estinzione si è verificata e che l'istanza di estinzione del giudizio, formulata dal difensore di D.G. ed altri, non va accolta, dal momento che l'attore non è rimasto inerte per il tempo previsto dalla legge, ma soltanto per essere stato ormai designato il giudice relatore;
- che, invero, è esclusa qualsiasi inerzia colpevole dell'attore sanzionata con l'estinzione, essendo ormai la causa, in virtù della istanza presentata prematuramente dal C.B., rimessa comunque al Tribunale;
- che, invece, ai sensi dell'art. 8, comma 5-bis, d.lgs. n. 5/2003, va dichiarata inefficace l'istanza di fissazione di udienza depositata in data 27.7.2005 nonché quella depositata in data 28.11.2005, e la causa cancellata dal ruolo collegiale;

omissis